

# Docenti, questione di nervi

## Devono saper gestire anche gli alunni difficili

DI FRANCO BASTIANINI

**U**n alunno difficile e le divergenze nei confronti degli organi direttivi e collegiali dell'istituto in ordine al regime da adottare in concreto, per ovviare alle problematiche educative e disciplinari che il ragazzino crea, non costituiscono giusta causa per dimettersi dal servizio in corso d'anno. E quanto hanno sostenuto i giudici della sez. lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 1988 del 29 gennaio 2008. Una sentenza che merita di essere conosciuta dal mondo della scuola anche perché vi si ribadisce il principio secondo il quale nel bagaglio professionale di ogni docente di scuola media devono coesistere doti di pazienza e di tolleranza, oltre che specifiche conoscenze psico-pedagogiche dell'età evolutiva. Questo l'antefatto. Un docente di una scuola media della provincia di Firenze si era dimesso dal servizio dopo appena due mesi dall'inizio dell'anno scolastico motivando la decisione non solo per la condotta di uno studente che, a suo dire, era fonte di turbativa delle lezioni scolastiche e anche fonte di peri-

colo per sé e per gli altri, ma anche per le divergenze insorte nei confronti degli organi direttivi e collegiali dell'istituto in ordine al regime da adottare in concreto



**Un docente di una scuola media di Firenze si è dimesso dal servizio dopo appena due mesi dall'inizio dell'anno**

per ovviare alle problematiche educative e disciplinari create, appunto, da un alunno difficile e per la perdurante mancanza di appropriate iniziative miranti a tutelare la sua persona e quella dei colleghi e a sollevare tutti loro dalle responsabilità civili e penali che gli atteggiamenti potenzial-

mente lesivi e autolesivi dell'alunno comportavano.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno scolastico e il 1° novembre giorno delle dimissioni, l'alunno si era, infatti, reso protagonista di episodi gravi quali l'aver chiuso a chiave la classe e gettato dalla finestra la chiave, l'aver colpito con un calcio un altro docente, preso di mira, rivolgendogli espressioni triviali, l'aver scagliato un barattolo di vernice contro una cassetteria dell'aula di applicazioni tecniche, l'aver agitato un ombrello all'indirizzo del professore preso di mira. Ritenendo le dimissioni dovute per giusta causa, il do-

cente aveva chiesto all'istituto scolastico la corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso. Vistosi respinta la richiesta si era rivolto al giudice del lavoro che l'aveva, invece, ritenuta legittima. E condannato l'istituto a corrispondere l'indennità di preavviso. Avverso la sentenza di condanna, l'istituto aveva interposto appello che veniva accolto dal giudice di secondo grado. Di qui il ricorso alla Cassazione da parte del docente, il cui esito è stato anticipato in premessa. Nel merito i giudici della Cassazione hanno, nella sostanza, condiviso i motivi per i quali i giudici di secondo

grado avevano accolto il ricorso presentato dall'istituto. Nella sentenza, i giudici di secondo grado avevano sostenuto che l'istituto scolastico aveva, a differenza di quanto sostenuto dal docente, gestito il caso difficile in termini di «flessibile ragionevolezza» e con risultati complessivamente apprezzabili, sicché non era rinvenibile a carico della dirigenza dell'istituto alcuna condotta omissiva o di colpevole sottovalutazione delle ricadute che i comportamenti dell'alunno avrebbero potuto avere sul regolare andamento delle lezioni e sulla sicurezza complessiva delle persone e delle cose.

## Al concorso non basta dare un voto

*Il punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione per bocciare a un concorso, purché i criteri e le modalità di valutazione prefissati siano estremamente dettagliati. Questo è quanto ha sancito il tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione I, con la sentenza n. 4238 del 05/10/2006. Nel caso in esame un insegnante di religione cattolica aveva presentato domanda per partecipare al concorso relativo alla copertura di posti della scuola secondaria di primo e secondo grado.*

*All'esito della prova scritta sostenuta, avendo riportato la votazione di 9/15, non era stata ammessa alla prova orale. Dalla documentazione rilasciata, era rilevabile la totale assenza di segni grafici, annotazioni o rilievi a margine*

*dell'elaborato; inoltre, la commissione non aveva enunciato alcuna motivazione, sia pure sintetica, in ordine all'attribuzione del punteggio. L'insegnante era ricorso al Tar deducendo la carenza di motivazione del giudizio di non ammissione. Secondo i giudici amministrativi l'attribuzione del punteggio numerico può essere ritenuta una sufficiente motivazione, purché i criteri prefissati siano estremamente dettagliati; il voto numerico in assenza di indicazioni ulteriori, invece, non può contenere in sé la sua motivazione. Serve poi, scrivono i giudici, « chiarire la valenza del punteggio, estendendo le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica ».*

**Francesca De Nardi**